



## VERBALE DI ACCORDO

Addì 16 dicembre 2020, in Roma, si è svolto un incontro tra ASSARMATORI e le Segreterie Nazionali delle organizzazioni sindacali FILT-CGIL, FIT-CISL, UILTRASPORTI per concordare e stabilire le modalità con le quali il CCNL dell'Industria Armatoriale – siglato il 1°Luglio 2015 dalle stesse segreterie nazionali qui costituite congiuntamente a Confitarma – dovrà applicarsi al personale navigante ed amministrativo con rapporto di lavoro attualmente disciplinato dal CCNL 1° luglio 2015 stipulato tra Fedarlinea e FILT-CGIL, FIT-CISL, UILTRASPORTI, e dai suoi allegati.

Il presente accordo si rende efficace nei tempi e nei modi in esso contenuti a conferma della volontà delle Parti di realizzare l'unificazione della contrattazione collettiva di settore, confermando l'impegno condiviso nei precedenti incontri, ovvero di pervenire alla presente intesa nel necessario rispetto del principio di garanzia di conservazione dei trattamenti economici e dell'introduzione di misure di compensazione e progressività dei relativi costi.

Premesso che le Parti

- sin d'ora concordano che il personale come sopra individuato sarà inquadrato esclusivamente nel nuovo CCNL "Unico dell'Industria Armatoriale" e che pertanto questo contratto collettivo di lavoro si intenderà applicabile ed applicato dal giorno della sua entrata in vigore con le modalità e le condizioni pattuite nel presente accordo;
- si danno reciprocamente atto che le intese di seguito raggiunte costituiscono la condizione per l'applicazione del nuovo CCNL; in quanto tali, esse sono da considerarsi parte propedeutica ed integrante dell'operazione di passaggio alla nuova disciplina contrattuale;
- dichiarano, ora per allora, la comune ed esplicita volontà di considerare decaduto ad ogni effetto futuro il CCNL "Fedarlinea 1° luglio 2015" a far data dalla sottoscrizione del nuovo CCNL "Unico dell'Industria Armatoriale" e, quindi, non più applicabile al personale di cui sopra;
- sono pervenute alla presente intesa dopo aver svolto le riunioni tecniche di approfondimento nelle date del 20 e 28 novembre 2019, il 5 febbraio, 1 ottobre, 3, 11 e 17 novembre 2020;
- confermano, dandosene atto, che il presente accordo è stato raggiunto nel rispetto del principio della conservazione dei trattamenti di miglior favore per i lavoratori.

Tutto ciò premesso, si concorda quanto segue.

### Metodo di Analisi, Aree Tematiche e Campo di applicazione

1. Le Parti hanno assunto a riferimento il contenuto del CCNL Fedarlinea 1°luglio 2015 e del CCNL Confitarma 1° luglio 2015;
2. Nel corso delle riunioni indicate in premessa si è proceduto alla comparazione degli istituti normativi ed economici corrispondenti dei due contratti e sono state analiticamente individuate le differenze che, opportunamente distinte tra parti normative e parti economiche, costituiscono la materia della presente intesa di raccordo tra i due contratti nonché sulle materie indicate ai punti da A) a D) del successivo paragrafo "Personale Navigante".
3. La suddivisione tematica di cui al punto 2 ha compreso gli istituti di seguito elencati:
  - a. per la parte economica: il minimo contrattuale, gli incrementi periodici per anzianità, le indennità di livello.
  - b. per la parte normativa: livelli di inquadramento, ferie, giorni festivi, permessi, indennità per specifiche prestazioni.

L'esito dell'esame comparativo ha dato risultati diversi nel settore degli amministrativi rispetto a quello del settore del personale navigante. Infatti mentre nel secondo caso sussiste una perfetta identità testuale e dei valori economici dei vari istituti, nel caso degli amministrativi vi sono delle differenze sostanziali, anche nella classificazione degli addetti. Per la sezione del personale navigante sono state evidenziate invece significative differenze su parti degli istituti normativi e su alcune pattuizioni specifiche di cui allo specifico paragrafo del presente verbale ("Personale Navigante").

A fronte di ciò le Parti ritengono di definire, con il presente accordo, la disciplina di allineamento delle parti retributive e normative di tutto il personale.

4. Le Parti hanno convenuto sulla necessità di mantenere uno stabile quadro di relazione tra il CCNL e la contrattazione di secondo livello e pertanto hanno concordato che dalla data di decorrenza del CCNL "Unico dell'Industria Armatoriale" ed entro i sei mesi successivi, tutti gli accordi di secondo livello in vigore nelle aziende a cui si applica il presente accordo devono essere armonizzati e resi compatibili con lo stesso nuovo CCNL attraverso tavoli istituiti tra le aziende e le rappresentanze sindacali aziendali e territoriali delle organizzazioni stipulanti il CCNL "Unico dell'Industria Armatoriale". Se entro detto termine non saranno raggiunte le intese per un nuovo contratto integrativo aziendale utile a superare le eventuali incompatibilità, i medesimi contratti potranno essere oggetto di disdetta da una delle Parti. Decorsi ulteriori sei mesi dalla eventuale disdetta, tali contratti cesseranno la loro efficacia e le Società riconosceranno un elemento perequativo provvisorio sostitutivo dei trattamenti previsti dagli stessi che costituirà una specifica indennità di vacanza contrattuale lorda mensile provvisoria, pari al 2,5% del minimo contrattuale, calcolata sui valori dei vari livelli in cui risulta inquadrato ciascuno dei lavoratori di dette aziende ed erogata fino alla entrata in vigore del nuovo contratto aziendale armonizzato.
5. Il campo di applicazione del presente accordo è quello costituito dalla platea di tutti i lavoratori in forza delle Società che alla data di stipula dell'accordo di rinnovo del CCNL "Unico dell'Industria Armatoriale" applicavano il CCNL "Fedarlinea 1 luglio 2015".

#### PERSONALE AMMINISTRATIVO

Per quanto attiene le differenze economiche di cui alla lettera a) del punto 3, si stabilisce che in caso di aumento di valore della retribuzione, le differenze in aumento saranno riconosciute in due tranches, ciascuna pari al 50% del corrispondente valore, decorrenti rispettivamente dall'1/1/2022 e dall' 1/1/2023.

Dette differenze, riconosciute a titolo conservativo e discendenti dalla comparazione dei livelli retributivi ante rinnovo, saranno erogate "ad personam" con una voce di retribuzione, non assorbibile ed equivalente ad ogni effetto al minimo contrattuale, che sarà denominata "assegno integrativo accordo 16 dicembre 2020". In questa voce di retribuzione confluiranno quindi anche le differenze risultanti dalla comparazione dei valori degli scatti di anzianità tra i due CCNL, fermo restando che la maturazione residua degli scatti di anzianità avverrà con l'attribuzione dei valori del nuovo CCNL unico.

Per quel che riguarda le differenze di cui alla lettera b) del punto 3, le Parti concordano in via prioritaria di definire l'inquadramento del personale secondo la classificazione di livello sotto riportata:

Livello CCNL Fedarlinea 2015	Livello CCNL Unico 2020
"Q" Ex Quadro	7°
"A" Ex F1	6°
"B" Ex F2	5°
"C" Ex F3 e Ex I1	4°
"D" Ex I2	3°
"E" Ex I3,Cop,Cus	2°


Quanto agli altri aspetti, in considerazione della molteplicità e del diverso contenuto degli istituti ricadenti in questa area, le Parti concordano di applicare, nel caso di significative differenze in aumento (es. maggior numero di giorni di ferie, indennità di cassa, indennità di mensa, ecc.), il medesimo criterio di adeguamento progressivo sopra descritto (riconoscimento in due tranche, ciascuna pari al 50% del corrispondente valore e rispettivamente dall'1/1/2022 e dall'1/1/2023).

### PERSONALE NAVIGANTE

Con riferimento al capoverso conclusivo del punto 3 per i punti di seguito specificati, le Parti hanno concordato quanto segue.

- A. **"FONDO NAZIONALE MARITTIMI"**. La partecipazione al F.N.M. da parte delle Aziende confluenti nel nuovo CCNL dell'Industria Armatoriale dovrà avvenire, mediante la procedura d'iscrizione prevista dallo statuto dell'Ente, entro e non oltre la data del 31 dicembre 2022.
- B. **"Istituto C.R.L."**. Le Parti, constatata la divergenza esistente nella parte di trattamento riservato alle "categorie iniziali", concordano di introdurre nel CCNL "Unico dell'Industria Armatoriale" una "norma transitoria" valevole solo per il primo anno di vigenza contrattuale in forza della quale le Società che alla data di entrata in vigore del nuovo CCNL "Unico dell'Industria Armatoriale" applicavano il CCNL "Fedarlinea 1°luglio 2015", conservano il dispositivo esistente nel predetto CCNL cessante.
- C. **"Indennità di Navigazione per i giorni festivi trascorsi a bordo dal personale in CRL"**. Le Parti concordano, in virtù del principio di conservazione dei trattamenti economici esistenti in forza di un Contratto Collettivo Nazionale già applicato, di continuarne il riconoscimento limitatamente al personale in CRL già in forza al momento della stipula del CCNL "Unico dell'Industria Armatoriale".
- D. **"Indennità del settimo giorno"**. Questa clausola è contenuta nella parte del CCNL "Fedarlinea" che, come sezione separata dal Contratto Nautico del personale marittimo "arruolato", disciplina la prestazione del personale marittimo di "Comandata". Le Parti concordano di continuare a prevederne l'applicazione limitatamente al personale in CRL già in forza al momento della stipula del CCNL "Unico dell'Industria Armatoriale".

ASSARMATORI  
  
  


FILT-CGIL  
  
  
FIT-CISL  
  
  
  
UILTRASPORTI  
  
  
